

C.E.D.R.



**European Council for Agricultural Law
Comité Européen de Droit Rural (C.E.D.R.)
Europäisches Agrarrechtskomitee**

**XXV European Congress and Colloquium of Agricultural Law
Cambridge – 23 to 26 September 2009**

**XXVe Congrès et colloque européens de droit rural
Cambridge – 23 au 26 septembre 2009**

**XXV. Europäischer Agrarrechtskongress mit Kolloquium
Cambridge – 23. bis 26. September 2009**

Commission II

**National Report – Rapport national – Landesbericht
Italy**

**Legal forms for farm enterprises, taking into account traditional
and industrial farming – Les formes légales de l'exploitation
agricole, en tenant compte des entreprises traditionnelles et
industrielles – Rechtsformen des landwirtschaftlichen
Unternehmens, unter Berücksichtigung von traditionellen und
industriellen Betrieben**

Prof. Dr. Luigi Russo
Università di Ferrara

**XXVème congrès et colloque européens de droit rural
Cambridge – 23 au 26 septembre 2009**

Commission II

Rapporto italiano

Prof. Dr. Luigi Russo
Università di Ferrara

**I profili soggettivi dell'attività imprenditoriale agricola
nell'ordinamento italiano**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il coltivatore diretto. – 3. L'imprenditore agricolo professionale. – 4. Le società in agricoltura. – 5. Il giovane imprenditore agricolo.

Introduzione

L'attività imprenditoriale agricola è disciplinata dall'art. 2135 del codice civile: tale disposizione individua le attività e le modalità con cui le prime devono essere svolte perché si possa essere in presenza di una impresa agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse concernenti la trasformazione dei prodotti agricoli o la prestazione di servizi). La disposizione, a sua volta, presuppone la ricorrenza dei requisiti che, in via generale, l'art. 2082 c.c. prevede perché si possa essere in presenza di un'attività imprenditoriale (ovvero l'esercizio economico, professionale, di un'attività organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi).

L'art. 2135 c.c. non si interessa, invece, degli aspetti di carattere soggettivo, così che chiunque (persona fisica o giuridica) può svolgere detta attività.

L'ordinamento nazionale, tuttavia, delinea assetti disciplinari differenziati a seconda del soggetto che in concreto svolge attività agricola: in linea di principio, le principali diversità attengono al maggiore o minore grado di agevolazioni di varia natura (in primo luogo fiscali, ma talora anche di carattere civilistico) che vengono offerte agli imprenditori in base a qualificazioni di natura soggettiva.

Fino a pochi anni orsono, la normativa di favore era rivolta in via sostanzialmente esclusiva alle persone fisiche (qualche eccezione era relativa alle società cooperative), individuando sotto categorie di imprenditori agricoli destinatarie di trattamenti disciplinari di favore, segnatamente coloro che potevano fregiarsi delle qualifiche di coltivatore diretto o di

imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.: figura, come si dirà, ora sostituita da quella dell'imprenditore agricolo professionale).

A far tempo dal 2001¹, lo Stato italiano ha previsto che anche le società di capitali potessero godere della qualifica di i.a.t.p., posto che fino a tale innovazione normativa solo le società di persone e le cooperative potevano usufruire della qualifica); con il d. lgs. n. 99 del 2004, infine, oltre alla sostituzione della figura dell'i.a.t.p. con quella dell'imprenditore agricolo professionale, si è individuata la categoria delle "società agricole", le quali possono indifferentemente essere società di persone, di capitali o cooperative. L'elemento unificante è rappresentato dalla previsione quale esclusivo oggetto sociale del solo esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e dalla espressa menzione nella denominazione o nella ragione sociale della espressione "società agricola". In linea di principio, l'ordinamento attribuisce una disciplina di maggior favore rispetto alle altre società che, pur svolgendo attività agricola, non possono dirsi agricole perché, ad es., il loro oggetto sociale prevede altresì attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola.

Il coltivatore diretto

Il codice civile pone, immediatamente dopo l'art. 2082, che definisce l'imprenditore in generale, l'art. 2083, rubricato "piccoli imprenditori", che recita: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"².

I primi interpreti della norma – ma tale lettura è ancora prevalente - attribuivano alla sua seconda parte la portata di definizione: i coltivatori diretti, gli artigiani e i piccoli commercianti erano riconosciuti piccoli imprenditori quando avevano il requisito del prevalente lavoro proprio e della famiglia.

La prevalenza va ricercata con riferimento a criteri omogenei di comparazione, ovvero con riferimento al lavoro di terzi estranei alla famiglia: in altri termini, si è coltivatori diretti, in base alle disposizioni codicistiche, solo se si riesce a dimostrare che il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari (se esistenti) prevale su quello fornito da soggetti terzi³.

La definizione codicistica ha, tuttavia, grandemente perso rilevanza, dal momento che il legislatore, con la legislazione sopravvenuta al codice, ha spesso definito il coltivatore diretto utilizzando criteri diversi da quelli di cui all'art. 2083 c.c. In particolare, tanto nella legge istitutiva del diritto di prelazione nell'acquisto di terreni (legge n. 590 del 1965), che nella legge sui contratti agrari (legge n. 203 del 1982), il coltivatore diretto, beneficiario rispettivamente del diritto di prelazione nell'acquisto del terreno da questi goduto in affitto o del terreno confinante, e della normativa di favore detta per l'affitto a coltivatore diretto, è colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, a condizione che la forza lavorativa disponibile costituisca

¹ Con l'art. 10, d. lgs. n. 228 del 2001.

² Disposizione del tutto analoga la si ritrova, inoltre, nell'art. 1647 c.c., che definisce l'affittuario coltivatore diretto, come colui che coltiva il fondo affittato prevalentemente con il lavoro proprio o dei suoi familiari (l'unica differenza con la definizione dell'art. 2083 è data dall'utilizzo della particella "o" anziché della congiunzione "e" relativamente al lavoro dei familiari: la dottrina ha in gran prevalenza escluso rilevanza giuridica a tale diversità, ritenendo la particella "o" non disgiuntiva ma congiuntiva, e, dunque, equivalente alla "e" di cui all'art. 2083. Nella definizione dell'art. 1647 c.c. si aggiunge, peraltro, l'inciso "sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per le singole zone e colture, possono essere determinati" ma esso è rimasto privo di applicazione, per la mancata specificazione di questi limiti.

³ Cfr. M. Goldoni, voce *Coltivatore diretto*, in *Digesto*, IV edizione, *Discipline privatistiche, sezione civile*, II, Torino, 1988.

almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenendo conto anche dell'impiego delle macchine e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna (v., in particolare, l'art. 6, l. 203/82, per l'affitto e l'art. 31, l. 26 maggio 1965, n. 590, per la prelazione all'acquisto).

Come è evidente, le definizioni di coltivatore diretto e di affittuario coltivatore diretto contenute nella legislazione speciale agevolano l'acquisizione della relativa qualifica, richiedendosi non più la prova della prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei propri familiari nei confronti del lavoro di terzi salariati, ma la prova dell'apporto lavorativo pari ad almeno un terzo di quello occorrente per la normale coltivazione (sono escluse, dunque, le attività di carattere straordinario) del fondo coltivato, tenendo presente che la percentuale del terzo è raggiungibile anche con l'ausilio delle macchine agricole eventualmente a disposizione dell'agricoltore.

In entrambi i casi, un elemento fondamentale per l'individuazione del coltivatore diretto è dato dalla determinazione di quali siano i famigliari che possono fornire l'apporto lavorativo rilevante ai fini della definizione di coltivatore diretto; è, infatti, evidente che più è ampia la platea dei familiari più facile sarà acquisire la qualifica, e viceversa. Sul punto, la giurisprudenza ritiene con orientamento consolidato, che in agricoltura il concetto di famiglia debba essere inteso sempre in maniera ampia, in odo da ricomprendere nel concetto di famiglia oltre che il coniuge dell'imprenditore, tutti i parenti di quest'ultimo, indipendentemente dal grado di parentela, purché conviventi con il coltivatore.

Se pure la definizione codicistica di coltivatore diretto ha perso, con il sopravvenire della legislazione speciale, la sua rilevanza, ciò non di meno la disposizione del codice non può dirsi abrogata dalle definizioni sopravvenute, dal momento che queste ultime precisano sempre che le definizioni di coltivatore diretto sono fornite ai soli e specifici fini della legge cui esse accedono. In altri termini, la definizione del codice civile ancor oggi è la definizione generale di coltivatore diretto: quella, cioè, cui occorre fare riferimento per l'applicazione non solo delle stesse norme codicistiche che rinviano alla figura del coltivatore diretto (come, ad es., l'art. 2751 bis⁴), ma anche delle norme sopravvenute, tutte le volte in cui in esse non vi sia una espressa definizione di coltivatore diretto cui poter fare riferimento.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla definizione codicistica di affittuario coltivatore diretto, di cui all'art. 1647 c.c., dal momento che la disciplina dell'affitto a coltivatore diretto è ora fornita in massima parte dalla legislazione speciale, e segnatamente dalla legge n. 203 del 1982. L'art. 1647 c.c. resta, per altro, ancora vigente al solo fine di rendere applicabili al coltivatore diretto come in esso definito, le residue norme sull'affitto a coltivatore diretto contenute nel c.c. nel paragrafo 3 della sezione seconda del Capo VI "della locazione".

Le attività che il coltivatore diretto svolge sono le stesse che si prevedono all'art. 2135 c.c. e cioè la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento degli animali e le attività connesse descritte nel terzo comma della norma codicistica, oltre a quelle atipiche; inoltre, la coltivazione di funghi e l'allevamento di cani può essere svolta dal coltivatore diretto, riconoscibile ancora attraverso il criterio applicabile alla fattispecie considerata.

L'assoluta prevalenza pratica delle due definizioni, sostanzialmente uguali, di coltivatore diretto contenute nelle leggi n. 590 del 1965 e n. 203 del 1982, fondate sul criterio del terzo, hanno spinto la Corte costituzionale, nella sent. n. 153 del 1977, a fare delle affermazioni che sembrano attribuire portata generale alla definizione, mentre la Corte di cassazione⁵ ha riconosciuto una generale valenza alla detta norma, nel senso di renderla applicabile anche "al

⁴ L'art. 2751 bis c.c., il quale riconosce come forniti di privilegio generale sui mobili i crediti del coltivatore diretto per i corrispettivi che gli spettano a seguito della vendita dei suoi prodotti.

⁵ Nella sent. 5 ottobre 1991, n. 10430, in *Dir. giur. agr.*, 1992, p. 601, con nota di G. Morsillo.

colono parziario o al titolare di altre forme di contratto che attribuiscono comunque ad un determinato soggetto il compito della coltivazione". Questi orientamenti giurisprudenziali vanno, comunque, considerati all'interno dei loro limiti: la prima sentenza non può essere considerata una interpretazione della portata della norma vincolante per i giudici, poiché la Corte costituzionale, al di fuori dell'interpretazione sulla legittimità costituzionale, non ha la funzione regolatrice che ha la Corte di cassazione; la seconda sentenza non sembra, invece, portare il suo ragionamento al di fuori della stessa l. n. 203/82, che regola le colonie parziarie e ogni altra forma di concessione di terreno attraverso un contratto agrario, e sembra del tutto condivisibile l'idea che il limite fornito dalla formulazione dell'art. 6 ("Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo.....") possa essere interpretato in modo da rendere utilizzabile la definizione anche per i coltivatori non affittuari, purché, appunto, si tratti di soggetti ai quali comunque si applica la l. n. 203/82.

L'imprenditore agricolo professionale

Com'è noto, il diritto comunitario, al fine di favorire lo sviluppo di imprese efficienti, inserì nelle direttive di riforma strutturale dell'agricoltura, risalenti al 1972, una definizione di agricoltore professionale, meritevole di essere aiutato per sviluppare la sua azienda: l'imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.; art. 3 della dir. 72/159 del Consiglio, poi ripresa dal reg. 797/85 e non più considerata ai fini del godimento degli aiuti alle strutture agrarie, a far tempo dal reg. CE n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga, poi sostituito dal reg. CE n. 1698/05).

La definizione indicava dei parametri minimi all'interno dei quali gli Stati membri dovevano predisporre le loro definizioni. In particolare, la normativa comunitaria stabiliva che potesse essere i.a.t.p. chi avesse almeno questi requisiti:

- il reddito proveniente dall'azienda agricola pari o superiore al 50% del suo reddito totale;
- il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda inferiore al 50% del tempo di lavoro totale.

Fin dal primo adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del 1972 – avvenuta con la l. n. 153 del 1975, ora abrogata - lo Stato italiano ha profittato del potere conferitogli dalla stessa elevando a due terzi il tempo di lavoro che l'i.a.t.p. doveva destinare all'impresa agricola, mentre ha provveduto – in violazione dello stesso diritto comunitario – a determinare il reddito introducendo una sostanziale modifica a quanto previsto dalle norme C.E: ha stabilito, infatti, che il reddito tratto dall'attività agricola dovesse essere pari almeno ai due terzi non già del reddito totale dell'imprenditore (soluzione, questa, ammissibile, posto che il limite previsto dalle norme comunitarie del 50% del reddito era il minimo consentito, ma non il massimo) ma di quello da lavoro, ampliando così di molto il numero dei possibili i.a.t.p., poiché ben poteva – come ancora può per la residua valenza della definizione a livello regionale - aversi, con questa definizione, un i.a.t.p. che avesse redditi elevati, ben superiori a quelli da lavoro (ad esempio da capitali) senza che ciò gli facesse perdere i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Come detto, tale definizione aveva da tempo perso di importanza, poiché la Comunità Europea aveva abbandonato il fine di realizzare una classe di agricoltori che attraverso la sola professione agricola potessero garantirsi un reddito comparabile con quello di altre categorie operanti al di fuori del settore primario. Il citato reg. CE 1257/99 ha, infatti, abbandonato parzialmente il riferimento soggettivo all'i.a.t.p. al fine di scegliere a chi destinare gli aiuti per lo sviluppo delle imprese agricole, per adottare un nuovo indirizzo. Tuttavia, l'i.a.t.p. è stato ed è tuttora utilizzato dal diritto interno per finalità ulteriori rispetto a quelle del diritto comunitario, spesso con riferimento alla definizione contenuta nella l. n. 153 del 1975, di adeguamento dell'ordinamento interno alla dir. 159 del 1972, e ciò anche dopo l'abrogazione della direttiva stessa; si considerino, ad es., la legge n. 203 del 1982, in materia di contratti agrari, che utilizza questa nozione attribuendo agli affittuari i.a.t.p. una protezione, rispetto al concedente,

intermedia fra quella di coltivatore diretto affittuario e quella di affittuario *tout court*, assicurando agli affittuari i.a.t.p. un trattamento spesso più vicino a quello previsto per il coltivatore diretto; a far tempo dalla legge 22 gennaio 1977, n. 10 (detta Bucalossi, sugli oneri di urbanizzazione) e con molte successive leggi in materia urbanistica si sono assicurati rilevanti vantaggi all'i.a.t.p., nel caso in cui i terreni da lui coltivati vengano destinati all'edilizia; la normativa in materia di riduzione dell'imposta di registro per l'acquisto di terreni (d.P.R. n. 131 del 1986), o la l. 2 agosto 1990, n. 233, che ha attribuito copertura previdenziale all'i.a.t.p.

Peraltro, alla definizione di i.a.t.p. contenuta nella legge n. 153 del 1975 si sono affiancate le definizioni disposte dalla legislazione regionale, dal momento che già prima della riforma costituzionale disposta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (che ha attribuito alle regioni ordinarie una competenza legislativa piena in materia di agricoltura e foreste) l'art. 117 Cost. attribuiva alle regioni ordinarie una competenza legislativa concorrente in materia di agricoltura e che la legge n. 153 del 1975 aveva appunto la funzione di legge cornice per la futura attività legislativa regionale. Anche i legislatori regionali, dunque, nell'erogazione di agevolazioni di loro competenza, assicurano con grande frequenza all'i.a.t.p. una posizione immediatamente successiva a quella attribuita al coltivatore diretto.

Il diritto comunitario prevedeva esplicitamente che potessero essere i.a.t.p. le persone fisiche e quelle diverse da quelle fisiche, per le quali ultime gli Stati membri dovevano fissare requisiti alla luce di quanto stabilito per le persone fisiche. Ma l'Italia, dopo un periodo durante il quale non ha determinato il criterio di identificazione di questi soggetti, ha scelto di limitare ad alcune cooperative agricole e alle società di persone l'applicabilità del regime di aiuti, a condizione che esse conducessero «direttamente aziende agricole».

La mancata previsione concernente la possibilità che anche altre persone diverse dalle persone fisiche (le società di capitali in particolare) potessero essere qualificate i.a.t.p. ha dato origine a ripetuti contenziosi risolti dalla Corte di giustizia, in giudizi resi ex art. 177 (oggi 234) TCE, nel senso che lo Stato avrebbe dovuto definire anche le persone giuridiche i.a.t.p., ma senza effetto pratico, data la natura delle sentenze (rese, infatti, in sede pregiudiziale), e malgrado le affermazioni della Corte costituzionale in ordine all'efficacia ed immediata applicabilità delle sentenze della Corte di Lussemburgo.

La questione è stata infine risolta con l'art. 10 del d. lgs. n. 228 del 2001, con cui si è provveduto al completamento dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, stabilendo che una società fosse i.a.t.p. quando avesse per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola purché,

- se società di persone, almeno la metà dei soci fosse i.a.t.p.,
- se società in accomandita semplice, avesse più della metà dei soci accomandatari i.a.t.p.,
- se cooperativa, se la società utilizzasse prevalentemente prodotti conferiti da soci ed almeno la metà dei soci i.a.t.p.,
- se società di capitali, se oltre il 50% del capitale fosse sottoscritto da i.a.t.p.

A seguito della delega concessa al governo con la l. 7 marzo 2003 (che richiama anche quella contenuta negli artt. 8 e 9 della l. n. 57 del 2001), è stato approvato il d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il cui art. 1 ha sostituito la figura dell'i.a.t.p. con quella dell'imprenditore agricolo professionale (IAP).

L'art. 1 del detto d. lgs., come modificato dall'art. 1, d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101, dispone che:

«1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/99, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche,

ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1257/99, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25 per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3 (*omissis*: quanto al comma 3 dell'art. 1, d. lgs. n. 99 del 2004, v. *infra*, il par. successivo).

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-*bis*. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-*ter*. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-*quater*. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-*quinquies*. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni, è abrogato».

La nuova figura induce a svolgere alcune considerazioni:

- l'abrogazione della definizione nazionale di i.a.t.p. (di cui all'art. 12, l. n. 153 del 1975) non produce alcun effetto sulla legislazione regionale, che definisce variamente l'i.a.t.p. stesso, se non nel caso in cui la regione abbia fatto un mero rinvio alla definizione nazionale;
- l'i.a.t.p. è sostituito dall'IAP in relazione ad ogni norma nella quale al primo si faccia riferimento;
- la nuova figura soggettiva riprende profili rilevanti per il diritto comunitario, mettendo in rilievo alcuni aspetti che progressivamente divengono necessari per svolgere l'attività agricola: il rispetto dell'ambiente e degli animali, strumentale ai quali è la competenza professionale. Naturalmente questa «professionalità» non va confusa con quella della definizione dell'imprenditore in generale dell'art. 2082 c.c., che sostanzialmente richiede all'imprenditore la continuità nell'attività, ma richiede che i sostegni pubblici vengano erogati a imprenditori agricoli competenti: in grado, cioè, di condurre terreni ed allevamenti senza danneggiare l'ambiente e rispettando il benessere degli animali. Ovviamente, si può essere imprenditori agricoli (e, dunque, esercitare professionalmente l'attività agricola) senza avere i requisiti richiesti per

essere riconosciuti IAP; tuttavia non si potrà accedere ai benefici previsti per chi possiede queste conoscenze;

- la definizione di IAP è prevista sia per le persone fisiche che per le società, siano esse di persone, di capitali o cooperative (relativamente alle società, la definizione è data dal 3° comma dell'art. 1, su cui v. il par. successivo).

Va, da ultimo, rilevato che la disciplina dell'IAP (e, in precedenza, quella sull'i.a.t.p.) è del tutto autonoma rispetto a quella concernente la diversa figura del coltivatore diretto; in altri termini, le discipline in oggetto operano su piani paralleli, così che le qualifiche di IAP e di coltivatore diretto possono sussistere entrambe in capo al medesimo soggetto, oppure no; al tempo stesso, occorre porre in evidenza che le figure professionali in esame – seppure aventi definizioni autonome e distinte – risultano avere quadri disciplinari sempre più uniformi, come può rilevarsi da quanto disposto, ora, dal comma 4 dell'art. 1, sopra riportato, e frutto di modifica intervenuta per effetto del d. lgs. n. 101 del 2005, essendosi riconosciute anche all'IAP persona fisica, se iscritto nella specifica gestione previdenziale ed assistenziale, le agevolazioni tributarie e creditizie già proprie del coltivatore diretto.

Le società i.a.p. e le società agricole.

L'attività imprenditoriale agricola può essere svolta da qualsiasi tipo di società di persone, di capitali o cooperativa: tuttavia questo strumento è stato scarsamente utilizzato in Italia, a causa di alcuni svantaggi stabiliti per le società agricole; infatti:

- sino a poco tempo fa, la legislazione fiscale le ha sottoposte – ad eccezione delle società semplici - al pagamento delle imposte dirette determinate sulla base dei bilanci;
- la legislazione civilistica le obbliga alla tenuta dei libri contabili, prevalendo giustamente l'interesse alla tutela dei soci e dei terzi sulla valutazione che ancor oggi fa il legislatore di non rilevanza delle scritture degli agricoltori, i quali talvolta (specie se piccoli) hanno un giro d'affari modesto, una clientela e dei fornitori numericamente scarsi e sono esentati dalle procedure fallimentari, che non colpiscono, comunque, neppure le società agricole.

A lungo alcune agevolazioni – basti pensare a quelle collegate allo *status* di i.a.t.p. (su cui v. *supra*, il par. precedente) - non hanno trovato piena applicazione per le società, ed in particolare per le società di capitali, a causa dei limiti posti al riconoscimento della qualifica, e del ritardo e incompletezza con il quale esso si è compiuto. Per converso, le società semplici, che non possono svolgere attività commerciale, sono senz'altro utilizzabili per l'attività imprenditoriale agricola.

Il d. lgs. n. 99 del 2004 ha modificato l'atteggiamento (che già era stato, in parte, mutato con il d. lgs. n. 228 del 2001: cfr. l'art. 10, su cui *supra*, par. prec.), stabilendo sia il riconoscimento, a certe condizioni, della qualifica di IAP alle società, sia formalizzando l'individuazione di una società agricola.

Quanto al primo aspetto, l'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 99 del 2004 (come modificato dal d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101) fissa i requisiti che le società debbono avere per essere IAP; esso stabilisce:

«3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile»

e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) se di persone, almeno un socio sia IAP; per le società in accomandita semplice tale requisito è richiesto in capo ad almeno un socio accomandatario;

b) se cooperative o di capitali, qualora almeno un amministratore (che sia anche socio in caso di cooperativa) sia IAP;

Quanto al secondo aspetto, come si è accennato poc'anzi, il d. lgs. n. 99 del 2004 prevede, sia pure imperfettamente, a istituire la figura della «società agricola». L'art. 2 del decreto, infatti, stabilisce, al 1° comma, che

«la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola».

Il comma 2° dell'art. 2 detta una norma transitoria che prevede l'inserimento nella ragione o denominazione sociale dell'indicazione «società agricola» per le società costituite in precedenza e che abbiano i requisiti richiesti in punto di oggetto sociale.

Va, peraltro, sottolineato che i requisiti rilevanti per l'attribuzione della qualifica di IAP ad una società sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 1, mentre all'integrazione della ragione o denominazione sociale (o l'inserimento in essa, in caso di nuove società) con la locuzione «società agricola», prevista dall'art. 2, dev'essere riconosciuta valenza meramente formale. Invero, la disposizione di cui all'art. 2 non presenta alcun collegamento, neppure indiretto o implicito, con l'articolo precedente; l'obbligo di modifica o di inserimento nella denominazione appare, inoltre, privo di sanzione in caso di inadempimento. Si consideri, ancora, che non è previsto alcun termine per l'adeguamento della ragione sociale, e ciò sia per le vecchie che per le nuove società agricole.

L'individuazione della società agricola è, peraltro, rilevante ai fini stabiliti dai commi 4 e 4 *bis* dell'art. 2, rispettivamente sostituito e introdotto dal d. lgs. n. 101 del 2005; in essi si prevede, infatti, che:

- a) alle società agricole che siano altresì qualificate IAP;
- b) alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto;
- c) alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto;
- d) alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, siano

«riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto»;

tale riconoscimento viene meno se la società perde i requisiti che la caratterizzano secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 3.

E' appena il caso di rilevare l'estrema confusione che caratterizza tale previsione, derivante dal sopravvenuto intervento del citato d. lgs. n. 101 del 2005, tale da individuare – salvo diverse interpretazioni, pur sempre possibili in siffatta situazione – due distinte fattispecie di società agricole cui possono essere riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie di cui sopra: i) quella - derivante dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 2, d. lgs. n. 99 del 2004 - in cui la stessa società sia qualificabile quale IAP, e ii) quella - derivante da quanto previsto dal comma 4 *bis* - in cui almeno un socio (per le società di persone), un amministratore (per le società di capitali) o un socio-amministratore (per le società cooperative) sia coltivatore diretto.

Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, d. lgs. n. 99 del 2004,

«l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile».

Si è così provveduto ad riconoscere alle società come sopra individuate il diritto di prelazione nell'acquisto di fondi rustici, fino ad allora previsto dall'ordinamento in favore dei coltivatori diretti persone fisiche e di talune cooperative.

La recente legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), nel comma 1093 dell'art. 1 ha, inoltre, previsto che le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative possono optare per l'assoggettamento al regime fiscale privilegiato già previsto per gli agricoltori persone fisiche e per le società semplici: in tal modo, si è utilizzata la leva tributaria per incentivare il ricorso alla forma societaria in agricoltura, dando la possibilità agli interessati di eliminare uno dei maggiori ostacoli alla diffusione delle società.

Il giovane imprenditore agricolo.

Ai fini di combattere l'abbandono da parte dei giovani dell'attività agricola, anzi di incentivare il loro interesse per questa attività, il diritto comunitario ha previsto incentivi specifici, finalizzati, segnatamente, a promuovere la conoscenza e sviluppare il capitale umano, i quali si inseriscono tra le misure di cui all'Asse I, concernente i sostegni per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. Il reg. CE 1698/05 (in GUUE L 277 del 2005), come già il precedente reg. CE n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga, all'art. 22, individua i beneficiari di questi interventi, specificando che essi devono possedere questi requisiti:

- non avere compiuto 40 anni,
- possedere conoscenze e competenze professionali adeguate,
- insediarsi in una azienda agricola per la prima volta;
- insediarsi come capo dell'azienda;
- presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

Si può constatare che anche in questo caso si richiede una preparazione specifica al giovane che voglia essere ammesso ai benefici.

Il diritto interno, oltre che ad essere caratterizzato da norme regionali volte, sostanzialmente, a recepire la definizione comunitaria di giovane agricoltore ai fini dell'erogazione dei sostegni al suo insediamento (già previsti dal reg. CE 950/97 e, successivamente, dal reg. CE 1257/99 (e successivamente, come si è visto, ripresi, con qualche innovazione, dal reg. 1698/05), registra anche a livello nazionale una legge, emanata anche in attuazione della normativa comunitaria allora vigente, volta a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura (15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura) e una disposizione successiva (art. 4 bis, d. lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 99 del 2004) secondo cui

«ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni»;

il motivo di tale intervento normativo può forse considerarsi frutto dell'intenzione del legislatore di introdurre nel nostro ordinamento una definizione di carattere generale (e non più legata all'attuazione di misura comunitarie) di "giovane agricoltore" anche se, allo stato, ancora priva di una compiuta disciplina.

Quanto agli aspetti disciplinari di maggiore rilevanza, merita di essere segnalata la previsione secondo cui

«i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro»

(art. 15, l. 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'art. 3, d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99).

L'art. 14, l. n. 441 del 1998 prevede, inoltre, sensibili agevolazioni fiscali per i giovani agricoltori che siano coltivatori diretti o IAP iscritti nelle relative gestioni previdenziali sugli atti di

trasferimento (o che si impegnino a diventarlo entro due anni dall'atto) di aziende agricole, ivi compresi i fabbricati, pertinenze e le scorte vive o morte.